

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° 0007092

Roma, 22 maggio 2013

OGGETTO: Dimensionamento delle vie di uscita per edifici di cui all'art. 1 del D.M.569/92.

In riscontro alla richiesta pervenuta con la nota a margine indicata, si conferma che la regola tecnica di riferimento non prevede la verifica della larghezza delle scale sulla base dell'affollamento dei due piani contigui a maggior affollamento.

Resta ovviamente inteso che l'edificio deve comunque essere dotato di un sistema organizzato di vie di esodo per il deflusso rapido ed ordinato delle persone verso luogo sicuro, dimensionato sulla base del massimo affollamento calcolato secondo le indicazioni di cui all'art. 3 del D.M. 562/92¹.

Giova in ultimo rammentare le opportunità fornite dal D.M. 9 maggio 2007 "Direttive per l'applicazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio", ove all'art. 2 viene espressamente specificata la possibilità di utilizzo delle metodologie della fire engineering "per la individuazione delle misure di sicurezza che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell'ambito del procedimento di deroga di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37", proprio in presenza di insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata, di edifici di particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva, *ivi compresi quelli pregevoli per arte o storia o ubicati in ambiti urbanistici di particolare specificità.*

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto dal Comando di Milano inerente l'oggetto.

Il Comitato Tecnico Regionale, organo tecnico consultivo territoriale, ai sensi dell'art.22 del D.Lvo 139/2006, nella seduta del 02/08/2012, ha esaminato il quesito esprimendo il parere di seguito riportato, ritenendo necessaria l'acquisizione del parere della Direzione Centrale Per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica.

"Con riferimento al quesito inviato dal Comando si ritiene che le prescrizioni del DM 562/92¹ relative alla valutazione dell'affollamento massimo in funzione della capacità di deflusso (art. 3, comma3) siano riferite ai singoli piani. non essendo prevista la verifica della larghezza delle scale sulla base dei due piani consecutivi di massimo affollamento."

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione.

Parere del Comando

Il Direttore Generale della Fondazione XXXX ha proposto a quest'Ufficio un quesito inerente il dimensionamento delle uscite di emergenza del Palazzo YYYY, di via JJJJ, a KKKK, edificio pregevole per arte o storia, adibito a esposizioni e mostre, disciplinato dal decreto del Ministero dei Beni Culturali 20 maggio 1992, n. 569.

L'edificio è costituito da un piano rialzato e da un piano primo, entrambi destinati ad attività espositiva, e da un piano seminterrato destinato a biblioteca, aperta al pubblico. Sono inoltre presenti altri piani destinati ad uffici che si estendono fino al quarto piano, parzialmente indipendenti rispetto agli spazi aperti al pubblico.

Il deflusso dell'edificio avviene attraverso:

- uscite dirette all'esterno, al piano rialzato in corrispondenza dell'ingresso principale;
- scale di emergenza esterne che servono due piani (rialzato e primo) e che sbarcano al livello più basso del piano seminterrato, dove il fabbricato presenta tre elevazioni fuori terra;
- uscite dal piano primo destinato ad esposizioni attraverso una scala protetta, che serve anche una parte dei piani superiori destinati ad uffici; la rimanente porzione dei piani destinati ad uffici è servita da una scala protetta ad uso esclusivo.

Ai piani superiori al primo, inoltre, esistono dei locali accessori di modestissimo affollamento con uscite verso l'interno dei locali espositivi, che quindi fruiscono delle uscite di emergenza a disposizione dei detti locali.

Il decreto del Ministero dei Beni Culturali 20 maggio 1992, n. 569 stabilisce, in merito al calcolo dell'affollamento e al dimensionamento delle uscite di emergenza, che il conteggio delle uscite può essere effettuato sommando la larghezza di tutte le porte (di larghezza non inferiore a cm 90), che immettono in luogo sicuro. La normativa, tuttavia,

¹ Leggasi "569/92". N.d.R.

non stabilisce nessuna prescrizione per il dimensionamento delle scale e, di conseguenza, il silenzio della norma si presta a molteplici interpretazioni.

Secondo la tesi sostenuta dal Direttore della XXXX e dal progettista di fiducia, l'affollamento di piano si calcola esclusivamente sulla base delle dimensioni delle porte di piano che immettono sul luogo sicuro, senza tenere conto che la stessa scala esterna è utilizzata anche dai flussi provenienti da altri piani.

In tale ipotesi, il dimensionamento della larghezza delle scale viene effettuato in funzione dell'affollamento di un singolo piano.

Tra l'altro, secondo l'interpretazione letterale della norma, l'affollamento dovrebbe addirittura essere calcolato solo in base alle "*dimensioni delle porte che immettono in luogo sicuro*", senza tener conto che la scala potrebbe avere una larghezza inferiore a quella delle porte.

Il Comando sostiene invece che il dimensionamento delle scale debba essere effettuato sommando almeno l'affollamento dei due piani consecutivi più affollati, tenuto conto che le scale sono impegnate contemporaneamente dai flussi provenienti dal piano rialzato e dal piano primo del fabbricato. Nel caso in esame, le scale di emergenza esterna sarebbero pertanto impegnate con un flusso complessivo di 240 persone (120 provenienti dal piano rialzato e 120 provenienti dal piano primo).

Si richiede pertanto il parere del Comitato Tecnico Regionale per la prevenzione incendi sul quesito proposto.

Quesito della Fondazione

Il quesito concerne la corretta interpretazione del 3° comma dell'Art. 3 del D.M. 20.05.92, N. 569, dove viene prescritto che "*il massimo affollamento consentito dovrà essere commisurato alla capacità di deflusso del sistema esistente*".

Ciò in quanto è sorto un dubbio interpretativo: se quanto prescritto (vedi sopra) si riferisca al piano di cui si tratta oppure dei due piani consecutivi di massimo affollamento, come usualmente richiesto in altre normative.

A parere della scrivente si rappresenta che, qualora fosse richiesta la consecutività dei due piani, ciò verrebbe esplicitamente prescritto nelle relative regole tecniche.

Pertanto si ritiene che, non riportando il D.M. 20.05.92 tale prescrizione, il massimo affollamento debba essere conteggiato al solo piano di cui trattasi.

Siamo pertanto a pregarVi di volere chiarire, nel caso di applicazione del citato D.M. 569/92, se l'affollamento vada valutato piano per piano.

Ringraziando, porgiamo cordiali saluti.